


# Responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19

Webinar 19 giugno 2020



## Protocolli anti-contagio e responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19 - Webinar

Venerdì 19 giugno 2020 - ore 14.00

**Programma Webinar**

**Ore 14.00**  
**RICCARDO ROSI**  
Vicedirettore UITorino  
**Saluti e introduzione lavori**


**Ore 14.15**  
**GIOVANNI ASARO**  
Direttore Regionale INAIL Piemonte  
**MAURIZIO CARNASSALE**  
Sovrintendente Sanitario Regionale INAIL Piemonte  
**Tutela infortunistica dei casi accertati di Covid-19**

**Ore 14.45**  
**ROBERTO RINALDI**  
Servizio Sindacale UITorino  
**Infortunio da Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro**

**Ore 15.15**  
**ANDREA PINNA**  
Servizio Sicurezza e Ambiente di Lavoro AMMA/UITorino  
**Protocollo aziendale anti-contagio: i principali punti di attenzione**

**Ore 15.45**  
**DOMANDE E RISPOSTE**

**Per Info e Iscrizioni:**  
mail: [sicurezza@amma.it](mailto:sicurezza@amma.it)  
tel. 011-5718210



UNIONE INDUSTRIALE  
TORINO

## Art. 29 bis della Decreto Legge n. 23/2020 \*

- ➔ “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, **i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo** condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, **sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali**, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, **nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste**”.
- ➔ “Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

\* (Inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 40/2020)

Per l'efficacia dell'esimente, l'art. 29 bis richiede l'adozione ed il mantenimento nel tempo di un protocollo aziendale anti-contagio coerente con i contenuti del protocollo/linea guida applicabile allo specifico settore di attività ➔ Per le aziende del sistema associativo di Confindustria, ciò significa:

- A. adottare e mantenere aggiornato** un documento che rappresenti con chiarezza e puntualità tutte le misure e le azioni attuative dei 13 punti del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020;
- B. valorizzare il Comitato aziendale** previsto dal punto 13, a cui compete l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo (e a cui partecipano, se presenti, le rappresentanze sindacali interne e l'RLS);
- C. vigilare** sul puntuale rispetto da parte di tutti i lavoratori delle misure adottate.

Il Protocollo del 24 aprile:

- È stato elaborato nella grave situazione in atto in quella data;
- In quel periodo imponeva misure radicali, imprescindibili per lo svolgimento dell'attività aziendale.

**In relazione all'evoluzione epidemiologica e normativa, le attività imprenditoriali possono ritenersi, almeno in parte, affrontabili con misure adeguate ai provvedimenti contemporanei e alle interpretazioni pubbliche via via vigenti nel tempo.**

**Una applicazione assoluta del Protocollo non terrebbe conto dell'evoluzione successiva alle condizioni esistenti al 24 aprile.**

Decreti-Legge, DPCM, Ordinanze locali, Circolari Ministeriali, FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Provvedimenti di altre istituzioni pubbliche (Ad esempio ISS) consentono una lettura ampia ed aggiornata dei provvedimenti del Protocollo.

**Alla luce di questi presupposti pare adeguato dare una interpretazione il linea con l'evoluzione normativa ed interpretativa.**

**Avrebbe poco senso attuare in azienda un piano di regole impropriamente restrittive (legato esclusivamente alla rispondenza normativa nazionale), laddove, nel resto delle attività della persona, vengano a modificarsi o a cadere le indicazioni per gestire la fase di emergenza.**

**Punto 1: Informazione**

**Punto 2: Modalità di ingresso in azienda**

**Punto 3: Modalità di accesso dei fornitori esterni**

**Punto 4: Pulizia e sanificazione**

**Punto 5: Precauzioni igieniche personali**

**Punto 6: DPI**

**Punto 7: Gestione spazi comuni**

**Punto 8: Organizzazione aziendale**

**Punto 9: Gestione entrata e uscita dei dipendenti**

**Punto 10: Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione**

**Punto 11: Gestione persona asintomatica in azienda**

**Punto 12: Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS**

**Punto 13: Aggiornamento del protocollo e regolamentazione**

## **Punto 4: Pulizia e sanificazione**

Il Ministero della salute (es. circ. 17644 del 22 maggio 2020) e l'ISS (es. Rapporto n. 5, 25, e 33) hanno emanato circolari e rapporti che integrano la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute.

Molto utile in tal senso le indicazioni relative alla gestione degli impianti di ventilazione/climatizzazione.

## **Punto 6: Dispositivi di Protezione Individuale**

In merito all'uso delle mascherine, è opportuno ricordare che il legislatore ha aperto alle mascherine di comunità vista la situazione emergenziale, tuttavia si ritiene non possano essere utilizzate per le attività lavorative per le quali il Protocollo richiede l'uso di mascherine chirurgiche, quale DPI.

## **Punto 8: Organizzazione Aziendale**

Nel quadro del riavvio totale della produzione e delle attività ad essa connesse, la chiusura dei reparti diversi dalla produzione non appare più sostenibile, in modo particolare quando venga rispettato: il distanziamento sociale, l'uso dei DPI, l'igiene personale e sanificazione.

Il ricorso al lavoro agile resta uno strumento di rilevante efficacia per la gestione della rarefazione del personale.



## Punto 8: Organizzazione Aziendale

I DPCM 17 maggio 2020, il DPCM 11 giugno 2020 e il DL 33/2020 hanno disposto la riapertura di tutte le attività lavorative e sociali e **hanno rimosso le limitazioni agli spostamenti nazionali e internazionali** (salvo alcune eccezioni). Risultano così incongruenti le limitazioni all'organizzazione aziendale relative alle Trasferte e viaggi nazionali e internazionali.

## Punto 10: Spostamenti interni, Riunioni, Eventi e Formazione

Sul tema delle riunioni in presenza, va registrata la previsione del DL 33/2020 secondo il quale *«le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza si sicurezza interpersonale di almeno un metro»*.

Così come il DPCM 11 giugno 2020 consente le manifestazioni aperte al pubblico.

### **Punto 10: Spostamenti interni, Riunioni, Eventi e Formazione**

Sul tema della formazione in presenza deve ritenersi caduta ogni limitazione. A parte le FAQ del Ministero del Lavoro, la posizione del Comitato tecnico scientifico, le Linee guida della conferenza delle Regioni, i numerosi provvedimenti regionali, **il DPCM 11 giugno esclude la sospensione della formazione in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico pubblicato dall'INAIL.**

## **Punto 12: Sorveglianza Sanitaria**

Rimane invariata la valenza fondamentale dell'attività del Medico competente. Il DPCM 11 giugno non contiene più la raccomandazione, esistenti nei precedenti DPCM, a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

**Il quadro attuale quindi prevede quindi la tutela dei lavoratori tramite l'applicazione dei criteri dell'art. 26 del DL Cura Italia e dell'art. 83 del DL Rilancio.**

## Punto 12: Sorveglianza Sanitaria

**Il quadro attuale quindi prevede quindi la tutela dei lavoratori tramite l'applicazione dei criteri dell'art. 26 del DL Cura Italia e dell'art. 83 del DL Rilancio. Ovvero:**

- Quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva → Equiparato a Malattia;
- Riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita → Equiparato a Ricovero ospedaliero;
- Altri casi → Sorveglianza Sanitaria eccezionale ai sensi dell'art 83 del DL Rilancio.